



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 76 del 21/12/2023

Oggi 21 dicembre 2023, si è riunito il Collegio dei Revisori in teleconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Consiglio Regionale. Contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto - anno 2023. Certificazione.

Il Collegio sul punto posto all'ordine del giorno,

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 79, 80 e successivi del CCNL 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 1 e il Decreto del 03/09/2019;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare l'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- **il comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2019/2021 recante «7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del**

predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».

Raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo risorse decentrate del personale del Comparto del Consiglio regionale per l'anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1 comma 557 quater della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- le procedure adottate ed il sistema di valutazione interno, devono poter garantire l'individuazione puntuale e rigorosa delle risorse variabili concorrenti e non concorrenti al limite di legge, nel rispetto delle norme vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali di Corte Conti;
- **le tempistiche di cui al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2019/2021 afferenti la procedura prevista per la definizione dell'ipotesi di contratto decentrato;**

Segnala la necessità

relativamente alla sentenza n. 923/2020 del TAR Calabria Reg. Gen. 506/2017, pubblicata il 20/05/2020, ricevuta dal Consiglio regionale tramite posta elettronica certificata in data 16/06/2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso pendente proposto dalla Regione contro il Ministero dell'Economia e Finanze, avente ad oggetto la verifica amministrativo contabile per la valutazione degli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, declinando la giurisdizione alla Corte dei Conti, di informare tempestivamente il Collegio nel caso dovessero sopraggiungere deliberazioni da parte della Corte dei Conti;

Approva

l'allegata certificazione all'ipotesi di contratto integrativo del personale del comparto del Consiglio regionale per l'anno 2023, come da allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Sottoscrizione digitale 22 dicembre 2023

Firma

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, corredato dell'allegata certificazione, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Settore Commissione Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione europea e Commissioni Speciali del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Segretariato generale della Giunta regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, al Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Giunta regionale, al Dirigente del Settore Risorse Umane del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

CERTIFICAZIONE

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del Consiglio regionale - Anno 2023. Certificazione.

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

Richiamati:

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16.11.2022 che dispone *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.150/2009, in virtù del quale le Regioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....”*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs.n.150/2009, che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

- il CCNL 2019/2021 del 16/11/2022, in particolare l'art. 79, commi 1 e 2, che prevedono *“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. ... 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs.n.219/2016. ...”;*
- i seguenti ulteriori commi del citato art. 79:
 - comma 3 *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. ...”;*
 - comma 5 *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...”;*
 - comma 6 *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*
- il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. 257831/2018, il quale approfondisce su tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;
- l'art. 33, comma 1 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,*

riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il D.M. 03/09/2019 di attuazione all'art. 33, comma 1 del citato D.L. 34/2019, pubblicato nella G.U.n.258 del 04/11/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Rammentato che nella legge di stabilità per l'anno 2016 (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici *“... nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*, norma abrogata dal D.Lgs.n.75/2017;

Visto altresì l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

Richiamati:

- la determinazione n. 36 del 19/01/2023 del Settore Risorse Umane avente ad oggetto *“Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023”*, corredata dell'allegato prospetto;
- il verbale n. 4 del 16/02/2023 con il quale è stata resa la certificazione alla costituzione del fondo del personale dipendente per l'anno 2023;
- il verbale 54 del 10/10/2023 con il quale è stata resa la certificazione al risparmio di spesa derivante dal Piano di riqualificazione della spesa per il triennio 2022-2024, anno 2022, per un ammontare complessivo di euro 1.108.559,88 da poter utilizzare nei limiti e per le finalità di cui all'art. 16, comma 5, D.Lgs. n. 98/2011;

- la deliberazione n. 45 del 27/09/2023 avente ad oggetto *“Fondo risorse decentrate e risorse per gli incarichi di Elevata Qualificazione. Stanziamento risorse di cui all’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 ed all’art. 79, comma 3 del CCNL 16/11/2022: incremento del salario accessorio per un importo pari allo 0,22% del Monte Salari 2018”*;
- la deliberazione n. 46 del 27/09/2023 avente ad oggetto *“Destinazione e quantificazione dei risparmi conseguiti a seguito dell’approvazione del Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo all’anno 2022, per le finalità di cui all’articolo 16, comma 5, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111”*, con la quale l’Ufficio Presidenza ha disposto la destinazione del 50% nella misura massima prevista dei risparmi conseguiti dal piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per l’anno 2022 per le finalità di cui all’articolo 16, comma 5, D.L. n. 98/2011;

Visti:

- la determina dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 652 del 16/11/2023 avente ad oggetto *“Integrazione alla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2023 - Risparmi conseguiti a seguito dell’attuazione dei Piani di Razionalizzazione e Riqualificazione della spesa anno 2022 (art. 16 D.L. 98/2011)”*, corredata del prospetto allegato;
- la determina dirigenziale del Settore Risorse Umane n. 653 del 16/11/2023 avente ad oggetto *“Integrazione del fondo del comparto per la contrattazione integrativa per l’anno 2023”*, corredata del prospetto allegato;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria in data 17/11/2023 alla determina dirigenziale n. 652 del 16/11/2023;
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria in data 17/11/2023 alla determina dirigenziale n. 653 del 16/11/2023;
- il verbale n. 70 del 14/12/2023 con il quale è stata resa la certificazione alla costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale del Comparto del Consiglio regionale per l’anno 2023, come integrata dalle richiamate determine n. 652/2023 e n. 653/2023;

Preso atto che sulla base del sopra richiamato comma 6 dell’art. 79 non sono assoggettabili al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 gli incrementi delle seguenti risorse decentrate:

- **euro 28.392,00** - comma 1 *“lett. b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5”*;
- **euro 59.815,66** - comma 1 lett. d) *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- **euro 88.021,49** - comma 1-bis. *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo*

sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 ...”;

Preso atto, come certificato con verbale n. 70/2023, che il fondo risorse decentrate del personale del Comparto del Consiglio regionale per l'anno 2023 risulta così costituito, come integrato dalle determinate dirigenziali n. 652/2023 e n. 653/2023:

	ANNO 2023 DETERMINE N.652/2023 - N.653/2023
COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023	
Risorse stabili	
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	2.923.710,73
Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento retribuzione posizione e risultato Posizioni Organizzative	- 646.175,00
Quota risorse destinate agli incarichi di EQ - art. 79, co. 3 e 5 CCNL 2019/2021 - 0,22% monte salari 2018	- 5.774,60
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	28.953,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	32.180,72
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	10.386,63
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)	28.392,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)	59.815,66
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis	88.021,49
Totale risorse stabili	2.519.511,23
Risorse stabili non soggette al limite:	
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	28.953,60
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	32.180,72
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. b)	28.392,00
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1, lett. d)	59.815,66
CCNL 2019/2021 - Art. 79, co. 1 bis	88.021,49
Totale risorse stabili non soggette al limite	237.363,47
TOTALE FONDO RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	2.282.147,76
RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	0,00
TOTALE FONDO 2023 RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE (A)	2.519.511,23
TOTALE FONDO RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (B)	2.282.147,76
Riduzione da apportare al fondo (C)	32.616,68
Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014 (D)	308.410,21
TOTALE FONDO 2023 RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (E=A-C-D)	2.178.484,34
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (F=B-C-D)	1.941.120,87
LIMITE FONDO ANNO 2016 (G)	2.394.500,86
VERIFICA RISPETTO ART. 23, COMMA 2, D.LGS.75/2017 (F-G)	- 453.379,99
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE DI LEGGE	
Art. 79, comma 2, lett. d) somme residue lavoro straordinario	12.455,43
Art. 79, comma 5, risorse una tantum, incrementi comma 1 lett. b) anni 2021/2022	56.784,00
Art. 79, comma 3, incremento risorse 0,22% monte salari 2018	18.894,51
Art. 79, comma 2, lett. a) incentivi tecnici	78.609,00
Risorse Piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - Art. 67, co. 3, lett. b) CCNL 2016/2018 - Art. 79, co. 2, lett. a) CCNL 2019/2021	554.279,94
TOTALE	721.022,88
RIEPILOGO	
TOTALE FONDO RISORSE STABILI LORDE	2.519.511,23
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE	721.022,88
TOTALE FONDO ANNO 2023	3.240.534,11

Rilevato che tra le risorse variabili non soggette al limite di legge risultano quantificate le risorse di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 ed i risparmi derivanti dal piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per l'anno 2022 **nella misura massima del 50% disposta dalla norma di riferimento segnalando e rammentando che la stessa norma prevede che il 50% di tali risorse - pari a euro 277.139,97 - deve essere destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs.150/2009;**

Rilevato che con nota del 15/12/2023 a firma del Dirigente del Settore Risorse Umane è stata trasmessa la seguente documentazione:

- documentazione già acquisita agli atti del Collegio per la resa della certificazione alla costituzione del fondo come integrato con determine n. 652/2023 e n. 653/2023;
- contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto, parte normativa triennio 2023-2025 e parte economica anno 2023;
- relazione illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto - utilizzo risorse anno 2023, sottoscritta digitalmente dal Dirigente e dal Funzionario del Settore Risorse Umane in data 15/12/2023;
- relazione tecnico-finanziaria del fondo risorse decentrate anno 2023, di cui al documento interno n. 6255 del 15/12/2023, sottoscritta digitalmente dal Dirigente del Settore Risorse Umane e dal Dirigente del Settore Bilancio in data 15/12/2023;

Rilevato pertanto che le risorse da utilizzare risultano così riepilogate:

TOTALE FONDO 2023 RISORSE STABILI E VARIABILI SOGGETTE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI (E=A-C-D)	2.178.484,34
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	721.022,88
TOTALE FONDO 2023 DA DISTRIBUIRE	2.899.507,22

Rilevato altresì che dal Modulo II della Relazione tecnico finanziaria - Sezioni I, II, III, IV - emergono le seguenti destinazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali:

Destinazioni non regolate dal contratto	Anno 2023
Indennità di comparto	163.075,68
PEO in godimento	1.072.773,90
Incentivi per funzioni tecniche	78.609,00
Totale	1.314.458,58
Destinazioni regolate dal contratto	
Risorse stabili	
Art. 84 bis CCNL 2019/2021 - indennità condizioni di lavoro (art. 47 preintesa 22/11/2023)	61.819,88
Art. 84 CCNL 2019/2021 - indennità specifiche responsabilità (art. 49 preintesa 22/11/2023)	261.976,27
Art. 14 CCNL 2019/2021 - risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'interno delle aree da effettuare nell'anno 2023	112.400,00
Art. 80, comma 2 lett. a) CCNL 2019/2021 - progetti obiettivo (art. 50 preintesa 22/11/2023)	97.000,00
Art. 80 e Art. 81 CCNL 2019/2021 performance organizzativa e individuale (art. 46 preintesa 22/11/2023)	1.051.852,49
Totale	1.585.048,64
Riepilogo	
Totale destinazioni non regolate dal contratto	1.314.458,58
Totale destinazioni regolate dal contratto	1.585.048,64
Totale complessivo	2.899.507,22

Visto e richiamato:

- il CCNL 2019/2021 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;
- il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati, in particolare il n. 4/2;
- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Tenuto conto che il Collegio, anche in base alle disposizioni del nuovo CCNL 2019/2021, come previsto dal comma 7 dell'art. 8, ha il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'ipotesi di contratto corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnico-finanziaria per la resa della propria certificazione;

IL COLLEGIO

RICHIAMA

al rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 8 del CCNL 2019/2021 *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;

CERTIFICA

la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato del personale del comparto del Consiglio regionale per l'anno 2023 - nel rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 - con i vigenti limiti normativi/contrattuali e con i vincoli di bilancio per l'esercizio 2023.

Sottoscrizione digitale in data 22 dicembre 2023

Firma	Il Collegio dei Revisori
	Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente
	Dott. Luigi Mazzulla - Componente
	Dott. Rocco Nicita - Componente